

COMUNE DI LIVORNO
SETTORE GARE CONTRATTI E PATRIMONIO
AVVISO D'ASTA

per l'affidamento in concessione di una unità immobiliare di proprietà comunale, a destinazione commerciale, sita in viale Caprera, n. 6 (all'interno del complesso immobiliare dei Bottini dell'Olio) da destinarsi ad attività di somministrazione di alimenti e bevande – bar/caffetteria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GARE CONTRATTI E PATRIMONIO

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 8864 del 06/11/2025

RENDE NOTO

Che il giorno 15 gennaio 2026 alle ore 10.00 e seguenti, in una sala di questo Comune, avrà luogo, con le modalità di cui appresso, l'asta pubblica, ai sensi degli artt. 73 lett.c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, con ammissione di offerte segrete soltanto in aumento percentuale sul canone mensile a base d'asta pari a **€ 1.443,75** oltre IVA, per la concessione per 14 anni di una unità immobiliare di proprietà comunale, a destinazione commerciale, sita in viale Caprera, n. 6, al piano terra del complesso immobiliare dei Bottini dell'Olio, da destinarsi ad attività di somministrazione di alimenti e bevande – bar/caffetteria. Il concessionario dovrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore. L'inizio dell'attività dovrà avvenire

entro 60 (sessanta) giorni naturali dalla consegna dell'immobile. Sono escluse le destinazioni abitative, anche transitorie, e le attività commerciali diverse da quella sopra indicata.

Il canone mensile sarà aggiornato automaticamente ed annualmente nella misura del 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di inizio della concessione. Il pagamento del canone avverrà in 3 rate quadrimestrali anticipate (con scadenza a gennaio, maggio, settembre) dietro emissione di fattura da parte del Comune di Livorno.

L'unità immobiliare, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 93 particella 101 subalterno 603 (Categoria C/1, Classe 9, Consistenza 240 mq, Superficie catastale 251 mq, rendita € 6.556,94), dispone di due ingressi dalla corte dell'edificio e di un accesso diretto dalla via pubblica.

Il locale è caratterizzato da un unico grande vano, in diretto collegamento con l'area di ingresso del polo culturale dei Bottini dell'olio, dotato di una sala per la somministrazione di bevande e alimenti, di un ambiente per la preparazione dei cibi, di un locale dispensa, di un antibagno/spogliatoio ed un servizio igienico per il personale, di un antibagno e due servizi igienici per il pubblico; ha una pianta regolare, struttura portante in muratura, ed è dotato di impianto idraulico, elettrico e di riscaldamento.

I locali concessi sono privi di arredi; sarà pertanto onere dell'aggiudicatario dotarsi degli arredi necessari all'esercizio

dell'attività.

L'utilizzo dell'area esterna prospiciente l'immobile può essere autorizzato solo previo rilascio delle previste concessioni di suolo pubblico, da richiedere agli uffici preposti.

L'unità immobiliare suddetta è stata sottoposta, come tutte le restanti porzioni del fabbricato in cui trova collocazione, a dichiarazione di interesse artistico-storico e la concessione in uso del bene è stata autorizzata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale con nota in atti comunali prot. n. 0142098 del 21.10.2025 con le seguenti prescrizioni e condizioni:

- 1. L'esecuzione di lavori e di opere di qualunque genere sull'unità immobiliare in oggetto è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..*
- 2. In relazione alle condizioni di fruizione pubblica dell'immobile, si prende atto che non intervengono modifiche alla situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso.*
- 3. L'unità immobiliare, per la quale si ritiene compatibile la destinazione d'uso originaria e prevista (attività commerciale, bar-caffetteria), non dovrà comunque essere destinata ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica della unità immobiliare, dovrà essere*

preventivamente comunicata alla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

La durata della concessione è pari a 14 (quattordici) anni, decorrenti dalla data di consegna dei locali. Al termine della concessione, la stessa non sarà rinnovabile e l'Amministrazione Comunale valuterà le condizioni di interesse pubblico per un nuovo affidamento, stabilendo le condizioni normative per la relativa procedura ad evidenza pubblica. Il Comune di Livorno si riserva inoltre la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e con semplice avviso scritto, senza necessità di congruo preavviso, alla revoca della concessione per motivi di interesse pubblico discrezionalmente valutati, senza che il concessionario possa pretendere alcun compenso e/o risarcimento e nulla possa eccepire, anche in considerazione della natura vincolata dell'immobile.

Sono a cura e spese del concessionario custodia, pulizia, decoro e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile. Essendo l'unità immobiliare in concessione una porzione di edificio di maggior consistenza, la manutenzione straordinaria, che è a totale carico del concessionario, riguarda i locali affidati e le eventuali parti comuni, con esclusione degli interventi strutturali su elementi portanti del fabbricato (tetto, pilastri, locali tecnici a comune ed eventuali scantinati, ecc.). Alla scadenza della concessione, l'immobile dovrà essere riconsegnato libero da persone e da cose, nelle medesime condizioni in cui si trovava alla consegna, salvo il normale deperimento d'uso. Nel verbale di consegna, sottoscritto

contestualmente dalle parti, si darà atto dello stato di manutenzione dell'immobile che il concessionario riconoscerà adatto all'uso convenuto. Il concessionario sarà quindi ritenuto responsabile di ogni peggioramento dello stato dell'immobile, determinato da sua colpa o incuria.

Il concessionario è tenuto a provvedere a tutte le misure necessarie per la gestione delle emergenze all'interno degli spazi concessi.

Il concessionario deve partecipare al Dirigente Delegato alla Sicurezza della struttura “Bottini dell’Olio” ed al RSPP dell’Amministrazione Comunale il proprio piano di gestione delle emergenze che espliciti le modalità con cui il proprio personale informerà gli addetti del Polo culturale di eventuali situazioni di emergenza. Il concessionario deve prendere visione del piano per la gestione delle emergenze del complesso “Bottini dell’Olio” e parteciparlo al proprio personale che è tenuto, in caso di situazioni di emergenza createsi nel complesso, ad attenersi alle indicazioni ricevute dal personale addetto alla gestione delle emergenze del Polo culturale dei Bottini dell’Olio.

In caso di apertura in orari eccedenti quelli di apertura del Polo culturale dei Bottini dell’Olio, il concessionario dovrà garantire che la porta di comunicazione tra il locale bar e l’ingresso al Polo culturale sia sempre interdetta al pubblico e al personale in servizio nel bar/caffetteria.

È fatto divieto di mutare la destinazione della struttura nonché di apportare alla stessa modifiche di qualsiasi tipo senza il preventivo

consenso dei competenti uffici comunali ed autorizzazione scritta del Comune di Livorno. Sono a carico del concessionario eventuali lavori che lo stesso reputi necessari in quanto funzionali alla specifica attività svolta e potranno essere eseguiti solo previa autorizzazione degli uffici competenti ed ottenimento di tutti i prescritti titoli abilitativi. I predetti interventi, comprese le ordinarie e straordinarie manutenzioni dei locali, dovranno essere eseguiti in ogni caso a regola d'arte, tenendo conto dei materiali di costruzione e delle specifiche tecniche dei soggetti fornitori; a tale scopo, i lavori da eseguire ed i materiali da utilizzare dovranno essere comunicati all'Ente e da questo autorizzati.

Il personale dell'Amministrazione Comunale potrà verificare la corretta esecuzione degli adempimenti relativi alla ordinaria e straordinaria manutenzione del manufatto, nonché a ulteriori lavori eventualmente autorizzati, con opportuni controlli.

È a carico del concessionario il pagamento delle utenze, ivi comprese le eventuali spese per l'attivazione delle forniture, nonché di tutte le imposte, tariffe e tributi di spettanza comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare:

- l'intenzione di procedere alla cessione o affitto di azienda o ramo di azienda in favore di terzi, indicando il nominativo del potenziale acquirente/affittuario, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Livorno - Settore Attività culturali Biblioteche e Musei;
- entro quindici giorni dall'avvenuta stipula dei relativi atti negoziali,

qualsiasi operazione di affitto o cessione di azienda o di ramo d'azienda, o cessione di quote societarie, inerente l'attività economica esercitata sul bene oggetto di concessione.

È fatto in ogni caso divieto:

- di procedere, per i due anni successivi alla stipula della convenzione, e con riferimento all'attività ivi svolta, ad operazioni di cessione d'azienda;
- di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto;
- di introdurre materiali e sostanze pericolosi;
- di utilizzare la cappa aspirante presente all'interno del bar/caffetteria.

È data facoltà al concessionario di recedere, non prima di 24 mesi dalla stipula della convenzione accessiva, dandone avviso scritto motivato al concedente almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso, il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato, a titolo di canoni, nel periodo pregresso.

CONDIZIONI GENERALI

Non si darà luogo a gara di miglioria e si procederà all'esperimento dell'asta anche in presenza di una sola offerta valida.

Per essere ammesso all'asta oggetto del presente bando ogni concorrente, ai sensi dell'art. 75 del R.D. 23.05.1924 n. 827, dovrà recapitare apposito plico di gara; in alternativa, detto plico potrà essere fatto pervenire mediante servizio postale pubblico o privato oppure tramite terzi (ad esempio corriere).

Il suddetto plico dovrà risultare sigillato e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 gennaio 2026 (precedente a quello fissato per l'asta), all'Ufficio Informazioni e Relazioni con il pubblico del Comune di Livorno, posto al piano terreno del Palazzo Civico, che provvederà a registrarlo in arrivo ed a consegnarlo al Settore Gare Contratti e Patrimonio.

Resta inteso che il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Detto plico di gara dovrà contenere quanto segue:

1) Offerta redatta in bollo da € 16,00 – (Allegato A) - espressamente riferita alla concessione oggetto della gara debitamente firmata dal concorrente, contenente, a pena di esclusione, l'indicazione dell'aumento percentuale sul canone mensile a base d'asta di **€ 1.443,75 oltre IVA**.

Tale offerta deve essere chiusa, a pena di esclusione, in apposita busta sigillata; in questa busta non devono essere inseriti altri documenti.

La busta sigillata contenente l'offerta deve essere inclusa, insieme ai documenti di cui ai seguenti punti 2, 3, 4 e 5 richiesti per la partecipazione all'asta (a seconda della qualificazione giuridica del concorrente), nel suddetto plico sigillato (cioè nel plico di gara) indirizzato al Comune di Livorno – Settore Gare Contratti e Patrimonio – Piazza del Municipio n.1, 57123 Livorno - e recante, oltre il nominativo del mittente, la seguente annotazione: OFFERTA

PER L'ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 15 GENNAIO 2026 PER CONCESSIONE BAR NEL COMPLESSO IMMOBILIARE BOTTINI DELL'OLIO.

Si avverte che, oltre detto termine delle ore 13 del 14 gennaio 2026, non resta valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente e che non si farà luogo ad offerta di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

2) Dichiarazione in bollo da € 16,00 - (Allegato B) - debitamente firmata dal concorrente, il quale, facendo esplicito riferimento all'asta di cui trattasi, attesti: "Di essersi recato presso l'immobile oggetto dell'asta, di aver preso conoscenza della destinazione e delle condizioni di fatto e di diritto attuali del bene stesso che possano aver influito sulla determinazione del canone mensile a base d'asta e di aver giudicato le condizioni anzidette tali da consentire l'offerta presentata".

E' possibile chiedere un appuntamento per visionare l'immobile non oltre 10 giorni prima della scadenza del bando (quindi non oltre il giorno 04 gennaio 2026) scrivendo agli indirizzi email vcioni@comune.livorno.it, Imarrai@comune.livorno.it, biblio-musei@comune.livorno.it e fornendo un proprio recapito telefonico.

3) Quietanza comprovante il versamento di **€ 4.851,00** (euro quattromilaottocentocinquantuno/00), **a titolo di cauzione provvisoria infruttifera**. Il versamento potrà essere effettuato collegandosi al Sistema PagoPA della Regione Toscana al seguente link <https://iris.rete.toscana.it/public/elencoEnti.jsf?m=4>.

selezionando *Comune di Livorno* - tipo di pagamento: *Ufficio Contratti: Cauzioni Provvisorie*. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche mediante polizza fideiussoria o bancaria, redatta, per quanto compatibile, secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16.09.2022.

4) Per le imprese autocertificazione in carta semplice (allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante) – **(Allegato C 1)** - con la quale si indichino i dati di iscrizione alla Camera di Comercio Industria Artigianato e Agricoltura e si attesti:

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il concordato con continuità aziendale) e che l'impresa stessa non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:
- che l'impresa non incorre nella fattispecie di cui all'articolo 94, comma 3 lettera a) del D. Lgs. del 31.3.2023, n. 36.

Deve, inoltre, attestarsi:

- l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 comma 1 del D. Lgs. del 31.3.2023, n. 36 (condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti sub a,b,c,d,e,f,g,h dello stesso articolo 94, 1° comma, del D. Lgs. del 31.3.2023, n. 36)
- l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 comma 2 del D. Lgs. del 31.3.2023, n. 36 (sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto).

Tale autocertificazione, oltre che dall'amministratore di fatto e da tutti i direttori tecnici (se esistenti), deve essere rilasciata dal titolare, se si tratta di impresa individuale; dai soci amministratori, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; dai componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; dal socio unico.

Le imprese non operanti nei settori di attività previsti dal presente bando si impegneranno a porre in essere quanto previsto dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività commerciale consentita nei locali oggetto del presente bando entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione da parte del Comune di Livorno.

5) Per le persone fisiche: autocertificazione in carta semplice

(con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento) -

(Allegato C 2) - con la quale la persona fisica attesti:

- di non trovarsi nella situazione di interdizione, inabilitazione o soggetto ad amministrazione di sostegno e che, a proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di questi stati;
- l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 comma 1 del D. Lgs. del 31.3.2023, n. 36 (condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile per uno dei reati previsti sub a,b,c,d,e,f,g,h dello stesso articolo 94, 1° comma, del D. Lgs. del 31.3.2023, n. 36)

- l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 comma 2 del D. Lgs. del 31.3.2023, n. 36 (sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto).

Il candidato si impegnerà a porre in essere quanto previsto dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività commerciale consentita nei locali oggetto del presente bando entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione da parte del Comune di Livorno.

La mancanza o la irregolarità essenziale anche di uno solo degli atti di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente bando comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel corso della seduta pubblica di gara, qualora emerga la necessità di chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione prevista ai punti 4 (per le imprese) e 5 (per le persone fisiche) del bando, si procederà come segue.

Per i concorrenti presenti in seduta: gli stessi saranno immediatamente invitati a fornire i necessari chiarimenti e/o a integrare la documentazione, compatibilmente con le tempistiche e modalità della seduta, secondo quanto ammesso dal principio di soccorso istruttorio.

Per i concorrenti assenti alla seduta: laddove si rilevino irregolarità o

incompletezze nei documenti di cui ai punti 4 e 5, la seduta sarà sospesa con riserva di riconvocazione. Gli stessi concorrenti saranno formalmente invitati a fornire i chiarimenti e/o le integrazioni documentali richieste entro un termine perentorio. In ogni caso, la mancata regolarizzazione documentale o il mancato completamento con esito positivo dei chiarimenti richiesti comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura, qualora tali integrazioni non risultino idonee a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal bando.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012) che prevede il cd “pantouflage – revolving doors”: “*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PPAA di cui all'art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”.

La proposta di aggiudicazione della gara avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior aumento sul canone mensile a base d'asta.

In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 23.05.1924, n. 827.

L'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento del Dirigente Settore Attività culturali Biblioteche e musei.

L'efficacia dell'aggiudicazione resta subordinata all'esito positivo della verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate, che sarà effettuata d'ufficio, e alla condizione che a carico dell'aggiudicatario, e, nel caso di persona giuridica, anche del legale rappresentante e degli amministratori, non sussistano pendenze debitorie nei confronti del Comune di Livorno. In caso contrario, esso sarà dichiarato decaduto con incameramento della cauzione provvisoria, a meno che non provveda a sanare la propria posizione debitoria entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta inoltrata in tal senso dall'Amministrazione Comunale.

A favore dei concorrenti non aggiudicatari verrà svincolato, su richiesta di parte, il deposito cauzionale provvisorio infruttifero.

Saranno poste a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata.

L'aggiudicatario dovrà essere in grado di stipulare la convenzione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dell'asta, con avvertenza che, scaduto tale termine per fatto dell'aggiudicatario stesso, questo si intenderà decaduto con la perdita da parte del medesimo della somma versata a titolo di cauzione provvisoria, che sarà incamerata dal Comune.

In caso di decadenza o revoca dell'aggiudicazione, il Comune di

Livorno si riserva la facoltà di aggiudicare al/ai successivo/i miglior/migliori offerente/i, in ordine di maggior aumento sul canone mensile a base d'asta, al prezzo di aggiudicazione del primo o di bandire una nuova procedura di asta pubblica.

Tutte le altre condizioni dell'asta sono contenute nella determinazione del Dirigente Settore Attività Culturali Biblioteche e Musei n. 8864 del 06/11/2025, pubblicata insieme al presente bando sul sito <http://www.comune.livorno.it> - sez. "Bandi e Gare" - "Aste".

Il Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Livorno, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 26.7. 2010 e s.m.i., è consultabile in Internet - "rete civica livornese – Atti dell'Ente – Regolamenti".

Per informazioni sulla procedura è possibile contattare il Settore Gare e contratti alla email A:contratti@comune.livorno.it e in CC: rcosta@comune.livorno.it.

Per chiarimenti in merito al contenuto della determina 8864/2025 citata e dei documenti ad essa allegati, è possibile rivolgersi al Settore Attività culturali e musei email vcioni@comune.livorno.it; Imarrai@comune.livorno.it; biblio-musei@comune.livorno.it.

Ai fini della presente gara, il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore Attività Culturali Biblioteche e Musei, Dott. Giovanni Cerini.

La partecipazione alla gara implica la piena conoscenza delle condizioni sopra descritte e di quelle indicate negli atti in visione e

l'aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo.

Il rifiuto di accettare, in sede di stipulazione del contratto, anche una sola delle condizioni medesime sarà considerata rinuncia all'aggiudicazione con la perdita della somma versata a titolo di cauzione provvisoria che sarà incamerata dal Comune di Livorno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare l'asta o di disporne il rinvio, di revocare la procedura anche ad asta esperita nonché di non procedere all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di alcun genere.

Qualora il primo incanto vada deserto, si passerà ad un secondo incanto, per lo stesso canone mensile a base d'asta e sempre con ammissione di offerte soltanto in aumento percentuale; secondo incanto che sarà effettuato il giorno 22 gennaio 2026 alle ore 10.00 e seguenti.

Le offerte per il secondo incanto dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 21 gennaio 2026 con le modalità specificate dal presente bando, che resta totalmente valido anche per l'eventuale secondo incanto.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell'interessato attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 pubblicata unitamente al presente bando.

Livorno, lì 25/11/2025

firmato digitalmente

Il Dirigente del Settore

Gare contratti e patrimonio

Dott. Paolo Monteleone